

ALLEGATO B

Statuto dell'Associazione Istantanea APS

Costituzione e scopi

Art.1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con sede legale a Bologna (BO), attualmente in via Ca' Selvatica n.16, un'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva denominata Associazione "ISTANTANEA".

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione è un centro di vita autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.2

L'Associazione "ISTANTANEA" già costituita ai sensi del Codice Civile in data 20/08/2020 ed operante senza fini di lucro in qualità di un'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva con il presente atto si informa al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, si configura come Associazione di promozione sociale, assumendo la denominazione: "ISTANTANEA APS".

Art.3

L'Associazione ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione

Art. 4


L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo principale di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e assistenziali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità e ad una più completa formazione umana, civile e sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento; essa agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano le attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento. Essa persegue finalità rivolte ai soci, ma anche a terzi non associati.

Le finalità rivolte ai terzi sono:

- Promozione e diffusione della cultura attraverso l'organizzazione di eventi pubblici quali concerti, opere liriche e teatrali, esposizioni artistiche finalizzate a: garantire diritto alla cultura, essendo di facile accessibilità per ogni fascia d'età e condizione sociale; avvicinare all'arte e alla comprensione delle opere in questione cercando di coinvolgere il pubblico tramite spiegazioni ed esperienze di interazione diretta con l'opera, con gli artisti ed i luoghi che li ospitano in maniera sempre originale e stimolante per cercare di accendere nella comunità un nuovo desiderio di cultura.
- Rivalutazione del ricchissimo patrimonio artistico locale e nazionale come teatri, ville, chiese, musei spesso trascurati dall'attenzione pubblica ma di incontestabile bellezza, con l'intento di incentivare e stimolare l'interesse pubblico verso le straordinarie ricchezze artistiche locali e nazionali che ci appartengono.
- Avvicinamento alla comprensione ed all'ascolto dell'Arte in tutti quei luoghi dove quasi mai questa arriva, tramite l'organizzazione di attività artistiche in contesti di interesse sociale (quali carceri, ospedali, centri di assistenza e scuole di lingua per migranti, C.I.E., centri sociali, centri di salute mentale, case di riposo, centri diurni, residenze protette o semi-protette, consultori e analoghe istituzioni), in strada e nelle piazze. Per fare dell'Arte e in particolare della musica uno strumento di comunicazione, condivisione, cultura, pace, solidarietà e socializzazione.
- Attività di formazione didattica ed educativa mediante l'organizzazione di laboratori-workshop, corsi e seminari.
- Promozione di sinergie fra enti ed istituzioni artistico-musicali locali, nazionali ed internazionali.
- Rinnovo delle modalità di fruizione della cultura, per venire incontro al desiderio di "tutti" di poter fruire dell'arte attraverso forme non solo più adatte ad un pubblico digiuno, ma anche più stimolanti per i conoscitori.
- Ricerca e sviluppo in campo artistico e culturale.



- Partnership e gemellaggi con la partecipazione a programmi e progetti dei Fondi Strutturali nonché di Amministrazioni pubbliche e private.

Le finalità rivolte ai soci sono:

- Formazioni di gruppi musicali cameristici, sinfonici e vocali, formazione di gruppi teatrali, di danza e di arte figurativa di comprovata esperienza con il fine di integrare tutti i talenti e qualità professionali di giovani artisti garantendo sempre prodotti di alta qualità artistica e di immediato impatto emotivo per tutte le generazioni.
- Studio, promozione e diffusione delle espressioni artistiche mediante la presentazione pubblica sia delle opere del passato che delle ultime produzioni con particolare attenzione ai giovani artisti contemporanei. L'organizzazione di laboratori-workshop finalizzati ad approfondire tutti gli aspetti dall'arte antica sino alla contemporanea.
- Tutte le attività di Formazione, Educazione, della crescita personale e di gruppo.

Per perseguire gli scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione potrà inoltre:

- Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo.
- Dare la propria adesione a quelle Associazioni, Fondazioni o Enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali.
- Somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare all'attuazione degli scopi istituzionali e possibilità di gestire spazi atti alla somministrazione di alimenti e bevande.
- Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi ed alla "crescita della persona".
- Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, connessi agli scopi associativi.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi e seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo n°460 del 4/12/97.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta o differita.

Associati

Art.5

Il numero dei soci è illimitato

Possono essere soci del Circolo/Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Per iscriversi all'associazione è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

I soci hanno il dovere di contribuire con il massimo impegno al raggiungimento degli scopi artistici e culturali dell'Associazione, in base alle disposizioni elencate nel presente Statuto.

Art.6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale. Verrà disposta l'iscrizione a libro soci previo pagamento della quota associativa annuale.

Il mancato rinnovo della tessera comporta il divieto di frequentare i locali dell'associazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art.7

Hanno diritto di frequentare l'Associazione:

- i soci;
- i soci di altre associazioni federate o aderenti purché in possesso della tessera associativa.


In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci dell'Associazione.

I soci e i soci delle associazioni federate o aderenti debbono attenersi alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e al regolamento interno per il corretto utilizzo degli spazi sociali.

Art.8

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le attività e alle manifestazioni promosse dall'associazione stessa;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; in particolare in merito all'approvazione dei bilanci o rendiconti economici;
- votare e concorrere all'approvazione e alle modifiche delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo e concorrere ad essere eletti negli stessi. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o delegati.
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- I soci sono tenuti:
 - al pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività;
 - all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.



La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile, fatte salve le eccezioni previste per legge.

Art.9

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso, qualora si tratti di persona fisica;
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- dimissioni volontarie o espulsione;
- mancato versamento della quota associativa annuale.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera e avranno efficacia dalla delibera del Consiglio, il quale provvederà alla trascrizione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta la sospensione del socio da ogni attività e l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità al termine dell'anno sociale in cui è intervenuta la morosità senza che questa sia stata sanata. I soci decaduti o espulsi non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue attività.

Provvedimenti disciplinari

Art.10

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) espulsione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali all'Associazione;
- c) quando tengano un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Il provvedimento di espulsione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea dei soci e notificato al socio interessato. I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Consiglio Direttivo, sul ricorso decide la prima Assemblea utile.

E' diritto del socio oggetto del provvedimento prendere parte, con diritto di parola, a detta assemblea. L'esclusione del socio diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) contributi di Enti pubblici e privati;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: spettacoli, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione, ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art.12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista solo in caso di comprovata necessità o impedimento, comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.13

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota, fissata in sede di Assemblea di approvazione del rendiconto, potrà essere destinata a fondo di riserva; l'utilizzo del fondo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Democrazia e partecipazione

Art.14

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'associazione sono:

- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità;
- la verificabilità dei programmi;
- l'eguaglianza dei diritti tra tutti i soci.

Organi sociali

Art.15

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

È organo di garanzia l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

Elezioni

Art.16

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in cui è convocata l'assemblea.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Assemblea

Art.17

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il massimo organo deliberativo a cui devono essere invitati tutti i soci; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale; i soci minorenni vi possono partecipare senza diritto di voto.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo (tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione e/o e-mail). Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.



Art.18

L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati; in questo ultimo caso l'Assemblea deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e ratifica l'esclusione dei soci;
- delibera sui ricorsi presentati dai soci espulsi.
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali elegge, previa determinazione del numero dei componenti, il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.19

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria in prima convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole dei ¾ dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Art.20

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti; le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.

Art.21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.



Per le elezioni degli organismi direttivi nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 e massimo di 9 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, da convocarsi nei 60 giorni successivi, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo con la convocazione di un'apposita Assemblea entro i 30 giorni successivi.

Art.26

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della stessa, che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale nei modi previsti dalla normativa vigente;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;



- deliberare la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento;

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.27

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere

Art.28

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere all'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Organo di controllo

Art. 29

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo che assume i poteri e i compiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

In tal caso l'Associazione potrà:

- incaricare come organo di controllo, il collegio dei sindaci revisori a patto che almeno un componente sia scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Clausola compromissoria

Art.30

In caso di controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, si potrà adire un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo (presidente del collegio) dai due arbitri già nominati. In caso di disaccordo circa la nomina ovvero in caso di inattività di una delle parti, si potrà adire il presidente del Tribunale competente per territorio. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli associativi.

Scioglimento

Art. 31

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.



La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale (o di pubblica utilità), sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, procede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Disposizioni transitorie e finali

Art.32

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

In particolare l'acronimo APS integrerà la denominazione e potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e in particolare il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, in quanto in esse non previsto e compatibili, le norme del Codice Civile.

Bologna, 10 Dicembre 2020

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 16 FEB 2021 N. 252

Serie 3 ESENTE per € 0,00